



## *Ministero dello Sviluppo Economico*

Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, i Consumatori, la Vigilanza e la Normativa Tecnica  
**DIVISIONE IV Promozione della concorrenza e semplificazioni per le imprese**

### Risoluzione n. 22710 del 18 febbraio 2015

Oggetto: *Associazione sportiva dilettantistica – Attività di cessione materiale sportivo – Presentazione SCIA – Richiesta parere*

Si fa riferimento alla nota pervenuta per e-mail, con la quale codesto Comune chiede se una associazione sportiva dilettantistica, che svolge attività istituzionale nei confronti dei propri associati, e che intende svolgere anche l'attività di cessione di materiale sportivo, accessoria a quella istituzionale, debba presentare la Segnalazione Certificata di Inizio di Attività tramite il SUAP per l'esercizio di vicinato.

Chiede, inoltre, se nell'atto costitutivo dell'associazione debba essere menzionata tale attività.

Al riguardo, la scrivente Direzione, per quanto di propria competenza e fermo restando che la cessione del materiale in questione avvenga nei confronti degli aderenti all'associazione, rappresenta quanto segue.

Richiama, in via preliminare, quanto specificato dall'Agenzia delle Entrate con nota del 21 novembre 2013 (consulenza giuridica n. 954-17/2013) con riferimento ad un precedente quesito relativo alla possibilità, per un'associazione polisportiva dilettantistica, di svolgere l'attività di somministrazione di alimenti e bevande anche su aree pubbliche.

Nello specifico l'Agenzia ha evidenziato che: *“Sotto il profilo fiscale si segnala, per quanto possa risultare utile, che le associazioni sportive dilettantistiche in via generale rientrano nell'ampia categoria degli “enti non commerciali” (in particolare tra gli enti di tipo associativo) i quali, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR, si caratterizzano per il fatto che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, intendendosi per tale l'attività che determina reddito d'impresa ai sensi dell'articolo 55 del TUIR.*

*Sono enti non commerciali, pertanto, non soltanto quegli enti che non svolgono affatto attività commerciale, ma anche quelli per i quali l'attività commerciale svolta non è l'attività esclusiva né l'attività principale (cfr. circolare n. 124/E del 12 maggio 1998).*

*In altri termini gli enti non commerciali possono svolgere anche attività commerciale a condizione che quest'ultima non sia prevalente.*

*Con specifico riferimento agli enti di tipo associativo si fa presente che gli stessi, relativamente alle attività rese all'interno della vita associativa, fruiscono del trattamento fiscale agevolato recato dall'articolo 148 del TUIR e dall'articolo 4, comma 4 del DPR 26 ottobre 1972, n. 6.*



*Quanto sopra premesso si fa presente che ai fini fiscali l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se svolta dalle associazioni esclusivamente o prevalentemente nei confronti dei propri associati, assume in via generale, tranne specifiche eccezioni, rilevanza tributaria sia ai fini delle imposte dirette, sia ai fini dell'IVA".*

Riguardo alle norme citate dall'Agenzia, la scrivente richiama il comma 3, dell'articolo 148 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), il quale dispone, appunto, quanto segue: *"Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati".*

Il successivo comma 4 recita, altresì, che: *"La disposizione del comma 3 non si applica per le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, per le somministrazioni di pasti, per le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, per le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito e per le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali né per le prestazioni effettuate nell'esercizio delle seguenti attività:*

- a) gestione di spacci aziendali e di mense;*
- b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;*
- c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;*
- d) pubblicità commerciale;*
- e) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari".*

Da quanto sopra conseguirebbe, pertanto, che anche l'attività di cessione di materiale sportivo ai propri associati, sebbene accessoria a quella istituzionale, assume rilevanza tributaria ai fini fiscali.

La scrivente richiama, inoltre, quanto disposto dall'articolo 149, commi 1 e 2, del medesimo TUIR, con i quali si dispone che:

*"1. Indipendentemente dalle previsioni statutarie, l'ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d'imposta.*

*2. Ai fini della qualificazione commerciale dell'ente si tiene conto anche dei seguenti parametri:*

- a) prevalenza delle immobilizzazioni relative all'attività commerciale, al netto degli ammortamenti, rispetto alle restanti attività;*
- b) prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività istituzionali;*
- c) prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità e le quote associative;*
- d) prevalenza delle componenti negative inerenti all'attività commerciale rispetto alle restanti spese".*



Per completezza d'informazione si richiama, infine, quanto espresso dalla corte di Cassazione nella sentenza n. 11456 del 2010, sez. tributaria, ovvero che l'applicazione alle associazioni sportive dilettantistiche del trattamento agevolato previsto dagli articoli 111 del D.P.R. n.917 del 1986 e 4 del D.P.R. n. 633 del 1972 deve ritenersi “ ... *soggetta alla condizione dell'inserimento, negli atti costitutivi o negli statuti, di tutte le clausole in tale norma dettagliatamente indicate (...) nonché, ovviamente, all'accertamento (...) che l'attività delle associazioni si svolga, in concreto, nel pieno rispetto delle prescrizioni contenute nelle clausole stesse. Non è affatto sufficiente, pertanto, al fine della fruizione del trattamento tributario di favore in esame, né la mera appartenenza dell'ente alla categoria delle associazioni in questione, né la conformità dello Statuto alle norme stabilite per il riconoscimento della relativa qualifica*”.

Premesso quanto sopra, con riferimento alla specifica richiesta dell'istituto applicabile ai fini dell'avvio dell'attività di cessione di materiale sportivo agli associati, la scrivente ritiene che tale attività, potendo ritenersi assimilabile ad una attività rivolta ad una cerchia determinata di soggetti, sia assoggettabile alla SCIA di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, così come modificato dall'articolo 66 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i.

L'associazione in parola, inoltre, esercitando un'attività economica, anche se solo in via accessoria e sussidiaria, deve iscriversi al REA – Repertorio Economico Amministrativo – nell'ambito della provincia nella quale esercita l'attività.

Infine, si precisa che l'esercizio di tale ulteriore attività di vendita, in quanto non prevalente e strumentale all'attività istituzionale, non comporta, ad avviso della scrivente, modifiche dell'atto costitutivo.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Gianfrancesco Vecchio)